

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 10)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifica dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
sulla disciplina della stampa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sulla stampa tanto discussa e discutibile, nella sua formulazione e nel suo contenuto, pone ogni qualvolta si debba esaminare in sede legislativa un provvedimento di clemenza la questione della quantità del reato per l'ipotesi criminosa di diffamazione a mezzo stampa. Infatti il disagio che si avverte in sede parlamentare di fronte alla inclusione di un provvedimento di clemenza di un reato per cui la pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 100.000 è avvertito maggiormente nella prassi giudiziaria di ogni giorno. Il magistrato di fronte a casi di poco momento si trova nella necessità di applicare una pena che, anche nel minimo, rappresenta una entità punitiva di notevole gravità. Sono note le ragioni che indussero il legislatore a rendere più gravi le conseguenze di un fatto illecito, che dal mezzo deriva la sua maggiore gravità. L'articolo 13 venne proposto in sede

di discussione nell'Assemblea costituente dall'onorevole Treves il quale dichiarava, « che intendeva tutelare nel modo migliore la libertà e la dignità del giornalismo colpendo duramente coloro che ne fanno cattivo uso ». Faceva osservare che legislazioni straniere contemplano pene pecuniarie assai più gravi.

L'onorevole Bettiol si dichiarava d'accordo nel chiedere un aggravamento delle pene detentive e pecuniarie nei confronti dei diffamatori a mezzo stampa, affermando essere irrisorie quelle previste dal Codice penale.

Il relatore onorevole Cevolotto ricordava che la Commissione non aveva riconosciuto l'opportunità di modificare le disposizioni del Codice penale specialmente nell'imminenza della riforma del Codice. Rimasero gravi perplessità in seno alla Commissione.

La norma che risultò approvata fu la conseguenza di un compromesso.

Si limitò cioè l'aggravamento col riferimento al solo caso in cui la diffamazione a mezzo della stampa si concretasse nella attribuzione di un fatto determinato — ipotesi del capoverso dell'articolo 595 del Codice penale — restando immutate le pene in tutti gli altri casi di diffamazione anche fatte a mezzo della stampa, e compresa la offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una rappresentanza o a una autorità costituita in collegio, già dal Codice penale ritenute di maggiore gravità.

Come tutte le leggi speciali emanate in periodi che non possono non definirsi eccezionali, anche l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha turbato l'armonia posta da quelle leggi complesse e meditate che sono i Codici. Ripetiamo, onorevoli colleghi, che ogni giorno nelle aule di giustizia si sente il disagio di una legge enucleata dall'armonia dell'istituto penale. Il legislatore non può prospettarsi nelle sue previsioni solo la cruda diffamazione aggressiva e intenzionale. Nella strumentalità finalisticamente educativa di prevenzione e di repres-

sione della norma il legislatore deve tener presente anche che nel fatto incorrono, quasi sempre involontariamente, giornalisti e direttori chiamati a rispondere per presunta omissione di vigilanza.

Col precetto legislativo di grave pena (reclusione da uno a sei anni e multa non inferiore a lire 100.000), si viene a togliere al Giudice ogni possibilità di spaziare, proprio per l'*officium judicis*, a norma dell'articolo 133 del Codice penale, nei limiti di legge, nella valutazione della gravità del reato agli effetti della pena. Dieci anni di travaglio giurisprudenziale, in cui i giudici hanno costantemente applicato il minimo della pena, debbono far riflettere sulla necessità di adeguare il precetto punitivo a quella che è la funzione della pena.

La materia della responsabilità per i reati di stampa e per i reati commessi a mezzo stampa non potrà non essere riveduta nel suo complesso. È opportuno però che si riporti una norma che ha derogato a sani principi di tecnica legislativa ed a concreti principi di politica criminale, nell'alveo dell'armonia dell'istituto penale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa è sostituito dal seguente:

« Art. 13.

Pene per la diffamazione aggravata commessa a mezzo della stampa.

Nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa se l'offesa lesiva dell'altrui reputazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a lire 100.000 ».